

Aliquote Tasi 2015		
A	3,0 per mille*	Abitazione principale (e pertinenze ammesse), ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che rimane soggetta alla disciplina IMU, e unità immobiliare ad essa equiparata di cui all'art. 13 comma 2 del dl 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011.
		Unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
B	0 per mille	Abitazione principale ed equiparata di categoria A/1, A/8 ed A/9 (e pertinenze ammesse).
		Unità immobiliare appartenente al gruppo "A" diversa dall'abitazione principale ed equiparata.
		Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
		Unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali "B", "C" (ad eccezione delle pertinenze di cui al punto A della presente tabella e dei fabbricati appartenenti alle categorie catastali "C/1" e "C/3").
		Aree edificabili.
C	2,5 per mille	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
D	1 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
E	1,5 per mille	Fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (ad eccezione dei D/10) e alle categorie catastali "C/1" e "C/3"

#### Detrazioni paramtrate alla rendita catastale del'unità abitativa al netto delle pertinenze

Importo complessivo rendita catastale unità abitativa	Detrazione applicabile (in Euro)
≤ 300	120
> 300 - ≤ 350	100
> 350 - ≤ 400	82
> 400 - ≤ 450	65
> 450 - ≤ 500	50
> 500 - ≤ 550	40
> 550 - ≤ 600	30
> 600	0

Come per l'anno 2014, è prevista un' ulteriore detrazione di **20 euro** per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa abitazione principale o unità immobiliare ad essa equiparata, di età non superiore a 26 anni.

**Nota bene:** ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata la rendita catastale, non rivalutata, della sola unità immobiliare abitativa. Nel calcolo dell'imposta invece la base imponibile deve comprendere anche la rendita delle pertinenze.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione è unica, non si applica per scaglioni di rendita e si detrae dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare.